



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 ottobre 2012 (11.10)
(OR. fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0197 (COD)**

**11917/1/12
REV 1 ADD 1**

**WTO 244
FDI 20
CODEC 1777
PARLNAT 324**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti
= Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 4 ottobre 2012

I. INTRODUZIONE

L'8 luglio 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti¹.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura e la relativa risoluzione legislativa nella plenaria del 10 maggio 2011².

Conformemente ai punti da 16 a 18 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione³, la presidenza ha partecipato, su mandato del Coreper⁴, a contatti informali con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo tra le istituzioni in fase di prima lettura del Consiglio. Tale accordo è stato successivamente raggiunto nel trilogio informale del 29 maggio 2012.

Il presidente della commissione INTA del Parlamento europeo, nella lettera del 31 maggio 2012 indirizzata al presidente del Coreper (parte seconda) ha precisato che, se il Consiglio trasmettesse formalmente la sua posizione al Parlamento nella forma che figura nell'allegato della lettera, egli raccomanderebbe alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, nella seconda lettura del Parlamento.

Il 26 giugno 2012 il Consiglio ha approvato l'accordo politico summenzionato⁵.

¹ Doc. 11953/10 WTO 252 FDI 12.

² Doc. 9726/11 CODEC 749 WTO 195 FDI 12 PE 206.

³ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

⁴ Doc. 10908/11 WTO 228 FDI 15 CODEC 950.

⁵ Doc. 10892/12 WTO 216 FDI 17 CODEC 1557.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha attribuito all'Unione europea la competenza esclusiva in materia di investimenti diretti esteri nel quadro della politica commerciale comune (articolo 207, paragrafo 1 del TFUE). In tale contesto, la Commissione ha adottato la proposta di regolamento summenzionata riguardante unicamente gli aspetti transitori della gestione della nuova competenza dell'UE in materia di investimenti diretti esteri. Gli obiettivi, i criteri e il contenuto di tale nuova competenza sono oggetto di una comunicazione distinta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, adottata contemporaneamente alla presente proposta¹.

L'obiettivo della proposta della Commissione consisteva nell'autorizzare il mantenimento in vigore degli accordi internazionali in materia di investimenti stipulati tra Stati membri e paesi terzi nonché fissare le condizioni e un quadro procedurale per la negoziazione e la conclusione di tali accordi da parte degli Stati membri.

¹ Doc. 11952/10 WTO 251 FDI 11. Su tale base, il Consiglio del 25 ottobre 2010 ha adottato conclusioni su una politica globale europea degli investimenti internazionali (doc. 14373/10).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Aspetti generali

Il Consiglio sostiene pienamente l'elaborazione di un quadro politico comune sugli investimenti che stabilisca condizioni eque per tutti gli investitori dell'UE nei paesi terzi e per gli investitori dei paesi terzi nell'UE.

Dato che gli accordi bilaterali d'investimento conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi costituiscono, a tutt'oggi, la principale fonte di protezione e di sicurezza giuridica per l'investitore europeo all'estero, il nuovo quadro giuridico non dovrebbe incidere negativamente sulla protezione e le garanzie di cui beneficiano gli investitori in virtù degli accordi esistenti. Per il Consiglio, il concetto della sostituzione degli accordi vigenti degli Stati membri con accordi dell'UE riveste un'importanza fondamentale per evitare qualsiasi vuoto giuridico e assicurare in tal modo per gli investitori una protezione continua e la certezza del diritto.

La posizione del Consiglio in prima lettura, che è il risultato di un accordo politico tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio, introduce le seguenti modifiche fondamentali alla proposta della Commissione:

Oggetto e ambito di applicazione (Capo I - articolo 1)

Nonostante il Parlamento non abbia proposto alcun emendamento su questo articolo, sono state introdotte alcune modifiche. Il paragrafo 1 contiene alcune precisazioni rispetto al testo della proposta della Commissione e specifica inoltre che il regolamento non incide in alcun modo sulla ripartizione delle competenze previste dal trattato. Il nuovo paragrafo 2 contiene la definizione dei termini "accordi bilaterali in materia di investimenti".

Mantenimento in vigore degli accordi bilaterali esistenti in materia di investimenti (Capo II - articoli da 2 a 6)

Nell'articolo 2, che riguarda le notifiche alla Commissione, sono stati accettati gli emendamenti del Parlamento. Il testo contiene inoltre alcune ulteriori modifiche tecniche.

Il concetto di sostituzione sancito nell'articolo 3 (Mantenimento in vigore) riveste un'importanza fondamentale per assicurare la protezione continua degli investitori e garantire loro in tal modo la certezza del diritto. Il Parlamento non ha proposto alcun emendamento su questo articolo.

L'articolo 5 relativo alla valutazione della Commissione è stato profondamente modificato. Pur non potendo accettare una parte sostanziale dell'emendamento del Parlamento, il Consiglio ne ha accettato l'idea di includere nel testo modificato il concetto di "grave ostacolo" (contenuto anche in diversi altri articoli). Secondo il Consiglio, non dovrebbe essere considerata un "grave ostacolo" la semplice esistenza di accordi bilaterali in materia di investimenti.

L'articolo 6 sull'obbligo di cooperare rappresenta, insieme agli articoli 3 e 5, il punto cruciale di questo regolamento. Il testo della Commissione è stato notevolmente modificato al fine di sottolineare l'importanza di una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione per superare qualsiasi grave ostacolo alla negoziazione o alla conclusione di accordi bilaterali in materia di investimenti tra l'UE e gli Stati terzi, constatato dalla Commissione. In linea con le disposizioni di questo articolo, la Commissione può indicare le misure appropriate che lo Stato membro interessato deve adottare per rimuovere gli ostacoli di cui sopra. Non è stato possibile accettare gli emendamenti del Parlamento.

Autorizzazione a modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti
(Capo III, articoli da 7 a 11)

Gli emendamenti del Parlamento agli articoli 7 (Autorizzazione a modificare o concludere accordi bilaterali in materia di investimenti), 8 (Notifica alla Commissione), 9 (Autorizzazione ad aprire negoziati formali) e 11 (Autorizzazione a firmare e concludere un accordo bilaterale in materia di investimenti) sono stati accettati in parte. Per quanto riguarda l'articolo 10 (Partecipazione della Commissione ai negoziati), non è stato possibile accettare l'emendamento del Parlamento in quanto si è mantenuto il testo della proposta della Commissione.

Disposizioni finali (Capo IV, articoli da 12 a 17)

Durante contatti informali con il Parlamento, il Consiglio ha convenuto di seguire il suo suggerimento di inserire nel regolamento un nuovo articolo 12 relativo agli accordi firmati tra l'entrata in vigore del TFUE, vale a dire il 1° dicembre 2009, e l'entrata in vigore del presente regolamento, nonostante il Parlamento non avesse proposto alcun emendamento a tale riguardo nella sua posizione in prima lettura. In tal modo, il Consiglio dimostra chiaramente il suo pieno riconoscimento della nuova competenza dell'UE nel settore degli investimenti diretti esteri. Questo articolo riguarda le procedure da seguire (notifica degli Stati membri, valutazione e autorizzazione della Commissione) per la summenzionata categoria degli accordi bilaterali in materia di investimenti.

Relativamente all'articolo 15 (Riesame), è stato raggiunto un compromesso sul termine di presentazione della relazione sull'applicazione del regolamento, vale a dire sette anni dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso, invece dei dieci anni proposti dal Parlamento e dal Consiglio e dei cinque anni proposti inizialmente dalla Commissione.

Quanto all'articolo 16 (Procedura di comitato), il Consiglio ha accettato l'emendamento del Parlamento inteso a prevedere il ricorso alla procedura consultiva.

IV. CONCLUSIONI

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia l'accordo raggiunto nei contatti informali tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con l'aiuto della Commissione. Nel soddisfare il requisito fondamentale di assicurare la protezione continua e la certezza del diritto per gli investitori, il testo prevede inoltre l'effettivo esercizio della nuova competenza esclusiva dell'UE sugli investimenti diretti esteri. Pertanto, il Consiglio si aspetta che la sua posizione in prima lettura sia accettabile per il Parlamento.
